REGOLAMENTO (CEE) N. 2635/88 DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 1988

recante modalità d'applicazione del regime di aiuto all'utilizzazione di mosto di uve concentrato nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/88 (2), in particolare l'articolo 45, paragrafo 9 e l'articolo 81,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4),

considerando che l'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87, quale è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3146/87 (5), ha istituito un regime di aiuto all'utilizzazione, nell'alimentazione degli animali, di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità nelle campagne viticole 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 ;

considerando che è opportuno disporre che gli elaboratori interessati concludano un contratto di consegna con i produttori di alimenti per il bestiame ;

considerando che, per usufruire dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda corredata di una serie di documenti giustificativi ; che, per garantire il funzionamento uniforme del sistema negli Stati membri, occorre prevedere dei termini per la presentazione della domanda nonché per il versamento dell'aiuto all'elaboratore ;

considerando che l'applicazione del regime di aiuto implica una procedura amministrativa che consenta di controllare sia l'origine che la destinazione del prodotto ammissibile all'aiuto ;

considerando che per consentire agli organismi competenti degli Stati membri di effettuare i necessari controlli è opportuno, fatte salve le disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti d'accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 418/86 (7), precisare gli obblighi che incombono all'elaboratore per quanto riguarda la tenuta della contabilità di magazzino ;

considerando che il prezzo di costo dei mosti di uve utilizzati per l'elaborazione dei mosti di uve concentrati dipende dal loro titolo alcolometrico ; che il prezzo di mercato dei mosti di uve aventi un titolo alcolometrico potenziale naturale elevato è superiore a quello degli altri mosti ; che per tener conto di questa situazione è indispensabile differenziare gli importi dell'aiuto secondo il titolo alcolometrico dei mosti ;

considerando che la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (8), modificata da ultimo dalla direttiva 88/228/CEE (9), dispone all'articolo 4 che gli Stati membri possono consentire nel loro territorio la commercializzazione e l'impiego degli additivi ; che l'allegato I della stessa direttiva elenca gli additivi che possono essere commercializzati e che possono essere contenuti negli alimenti per gli animali ;

considerando che i mosti di uve concentrati destinati all'alimentazione animale devono servire unicamente a tale scopo ; che è quindi opportuno esigere la denaturazione di questi prodotti mediante l'incorporazione di additivi ed introdurre l'obbligo, per gli Stati membri, di controllare in tal modo che i mosti di uve concentrati non siano sviati dalla loro destinazione ; che è d'uopo definire l'elenco dei prodotti denaturanti da incorporare nei mosti di uve concentrati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, per le campagne 1988/1989, 1989/1990 e 1990/1991 le modalità d'applicazione del regime di aiuto all'impiego di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità, Portogallo escluso, nell'alimentazione degli animali, come previsto dall'articolo 45, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento si intende per :

a) elaboratore : qualsiasi persona fisica o giuridica oppure qualsiasi associazione di tali persone che :

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 35.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.
(6) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(7) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 8.
(8) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.
(9) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 30.

— acquista direttamente o indirettamente dai produttori uve fresche (escluse quelle da tavola) o mosti (esclusi i mosti di uve da tavola), e li trasforma o li fa trasformare da terzi in mosti di uve concentrati, ovvero

— in qualità di produttore, trasforma o fa trasformare da terzi i medesimi prodotti in mosti di uve concentrati.

Sono assimilate agli elaboratori le persone fisiche o giuridiche e le associazioni di tali persone che posseggono mosti di uve concentrati delle campagne precedenti;

b) utilizzatore : il produttore di alimenti per animali che utilizza, nella composizione di tali alimenti, mosti di uve concentrati denaturati ;

c) autorità competente : l'organismo della regione in cui ha sede l'elaboratore.

Articolo 3

1. L'elaboratore che intenda beneficiare dell'aiuto conclude con un utilizzatore un contratto di consegna, in appresso denominato « contratto », e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente entro il 15 settembre. Il contratto contiene le indicazioni di cui al paragrafo 3.

2. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro il 30 settembre, i quantitativi di mosti di uve concentrati oggetto dei contratti.

3. Il contratto verte su un quantitativo minimo di 200 ettolitri di mosti di uve concentrato denaturato e reca le seguenti indicazioni :

— il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'elaboratore ;

— gli elementi tecnici seguenti :
  — luogo di magazzinaggio previsto per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati,
  — quantitativo (in ettolitri di mosto di uve concentrato),

— il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'utilizzatore.

4. Il contratto comprende una clausola che prevede la possibilità di applicare ai quantitativi contrattuali un coefficiente, al fine di ridurli se il loro volume totale supera il quantitativo massimo annuo previsto per l'insieme della Comunità. Se del caso, la Commissione fissa il coefficiente, secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, entro il 31 ottobre.

5. L'autorità competente approva il contratto anteriormente al 15 novembre per i quantitativi contrattuali eventualmente ridotti a norma del paragrafo 4.

6. L'autorità competente informa l'elaboratore dell'esito della procedura di riconoscimento e gli invia, se del caso, copia vistata del contratto al più tardi il 30 novembre.

Articolo 4

Nella contabilità di magazzino tenuta conformemente alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, l'elaboratore deve indicare in particolare :

— i quantitativi e il titolo alcolometrico volumico potenziale delle materie prime entrate ogni giorno nei suoi impianti ed eventualmente il nome e l'indirizzo del venditore o dei venditori, nonché gli estremi dei documenti di accompagnamento ;

— i quantitativi e la zona viticola di origine delle materie prime utilizzate ogni giorno ;

— i quantitativi effettivamente prodotti ogni giorno ;

— i quantitativi effettivamente denaturati ogni giorno ;

— i quantitativi dei prodotti impiegati per la denaturazione utilizzati ogni giorno ;

— i quantitativi di mosto di uve concentrato denaturato consegnato ad utilizzatori ;

— il nome e l'indirizzo degli utilizzatori e le date di consegna ;

— la data dell'operazione di denaturazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 5

1. I mosti di uve concentrati destinati all'alimentazione animale che sono oggetto di un contratto devono essere denaturati presso gli impianti dell'elaboratore e sotto la sua responsabilità.

2. L'operazione della denaturazione consiste nell'aggiungere al mosto di uve concentrato, prima dell'incorporazione nell'alimentazione animale, uno dei seguenti prodotti : E 131 (blu patentato v) o E 142 [verde acido brillante B S (verde lissamina)], quali sono definiti nell'allegato I della direttiva 70/524/CEE per garantire che i mosti di uve concentrati possano venir utilizzati solo per l'alimentazione animale.

3. Le operazioni di denaturazione dei mosti di uve concentrati devono essere effettuate fra il 15 novembre e il 31 luglio della campagna vitivinicola in corso.

4. L'elaboratore informa le autorità competenti per il controllo almeno due giorni lavorativi prima della data di inizio dell'operazione di denaturazione.

Articolo 6

Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta quanto prima all'autorità competente, e al più tardi il 31 agosto, una domanda di aiuto, allegandovi segnatamente una distinta dei contratti e dei quantitativi effettivamente denaturati.

Articolo 7

1. Entro un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, la competente autorità versa l'aiuto per il quantitativo di mosti di uve concentrati denaturati ammessi al beneficio dell'aiuto.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora sia stata aperta un'indagine amministrativa concernente il diritto all'aiuto. In questo caso il pagamento viene effettuato solo quando tale diritto è stato riconosciuto.

3. Appena ricevuto l'esemplare del contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e a richiesta dell'elaboratore, l'autorità competente versa un anticipo pari all'aiuto, calcolato per i volumi di mosto di uve concentrato che l'elaboratore intende denaturare e per i quali comprova l'entrata nei propri impianti ; l'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell'importo anticipato.

Articolo 8

1. L'importo dell'aiuto è fissato per titolo alcolometrico volumico (% vol) potenziale e per ettolitro di mosto di uve concentrato atto alle utilizzazioni previste dal presente regolamento.

2. Il titolo alcolometrico potenziale dei mosti di uve concentrati è determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2287/87 della Commissione [1] alle cifre fornite alla temperatura di 20° dal refrattometro utilizzato secondo il metodo previsto all'allegato del regolamento (CEE) n. 543/86 della Commissione [2].

Articolo 9

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre della campagna in causa, l'elenco degli elaboratori e i quantitativi di mosti di uve concentrati, espressi in % vol potenziale e in ettolitri, per i quali è stato versato l'aiuto.

Articolo 10

La conversione degli importi di cui all'articolo 8 in moneta nazionale è effettuata mediante il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore vitivinicolo e vigente all'inizio della campagna in causa.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente regolamento. Si tratta, in particolare, di misure di controllo che consentono di verificare le caratteristiche dei mosti di uve concentrati denaturati oggetto delle domande di aiuto e di impedire che essi siano sviati dalla loro destinazione.

2. A tal uopo, la competente autorità dello Stato membro procede, in particolare :

— a un controllo, segnatamente della denaturazione e almeno per sondaggio, negli impianti dell'elaboratore ed eventualmente in quelli dell'utilizzatore ;

— alla verifica della contabilità di magazzino di cui all'articolo 4.

3. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento e ne comunicano immediatamente il nome e l'indirizzo alla Commissione, la quale provvede a pubblicarli nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 12

1. Per gli scambi intracomunitari di mosti di uve concentrati denaturati, la prova che il prodotto è stato destinato agli impieghi contemplati nel presente regolamento è costituita dall'esemplare di controllo T 5, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 [3] della Commissione. Nella casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve figurare una delle seguenti indicazioni :

— Mostos de uva concentrados desnaturalizados destinados a la utilización en la alimentación animal — Reglamento (CEE) nº 2635/88

— Denatureret koncentreret druemost beregnet til foder — Forordning (EØF) nr. 2635/88

— Denaturierter konzentrierter Traubenmost zu Fütterungszwecken — Verordnung (EWG) Nr. 2635/88

— Μετουσιωμένα συμπυκνωμένα γλεύκης σταφυλής, προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν στις ζωοτροφές — κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2635/88

— Denatured concentrated grape must for use in feedingstuffs — Regulation (EEC) No 2635/88

— Moûts de raisins concentrés dénaturés, destinés à l'utilisation dans l'alimentation animale — Règlement (CEE) nº 2635/88

— Mosti di uve concentrati denaturati, destinati ad essere utilizzati nell'alimentazione degli animali — Regolamento (CEE) n. 2635/88

— Gedenatureerde geconcentreerde druivemost, bestemd voor gebruik bij de diervoeding — Verordening (EEG) nr. 2635/88

— Mostos de uvas concentrados desnaturados, destinados à utilização na alimentação dos animais — Regulamento (CEE) nº 2635/88.

2. La prova dell'avvenuta denaturazione è fornita dall'originale dell'esemplare di controllo T 5.

Articolo 13

1. Salvo caso di forza maggiore, se l'elaboratore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, escluso l'obbligo di trasformare in mosti di uve concentrati denaturati le materie prime oggetto della domanda di aiuto, l'aiuto da versare viene ridotto di un importo stabilito dall'autorità competente in funzione della gravità dell'infrazione commessa.

2. In caso di forza maggiore, l'autorità competente adotta le misure necessarie in funzione della circostanza invocata.

3. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 2 nonché del seguito riservato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1988.

[1] GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 26.
[2] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 41.
[3] GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente